



CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 DEL 20/12/2023

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Esercizio 2022.

L'anno duemilaventitre, addì venti, del mese di Dicembre alle ore 13:03 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la sala consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta pubblica di seconda convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Avv. NICOTERA GIANCARLO, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA.

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti rispetta quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MASCARO PAOLO	SI	ZAFFINA PEPPINO	SI
NICOTERA GIANCARLO	SI	GRANDINETTI MARIA	SI
PEGNA RUGGERO	--	PULICE GIOVANNI	SI
GUARASCIO EUGENIO	--	D'AMICO ANTONIETTA	SI
PICCIONI ROSARIO	SI	GATTO DANILO	SI
SAULLO ALESSANDRO	--	MASTROIANNI DAVIDE	SI
SPINELLI ANNALISA	--	GALLO PIETRO	--
COSTANTINO ENRICO	SI	GIANTURCO GENNARO	--
CARUSO ANNA	SI	ARCIERI DARIO	SI
LORENA ANTONIO	--	MASTROIANNI ANTONIO	SI
SALADINI GIOVANNI ARRIGO	--	FOLINO MATTEO	SI
RUBINO ROSY	--	CITTADINO LUCIA ALESSANDRA	SI
PARADISO TRANQUILLO	SI		

Presenti n° 16

Assenti n° 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Premesso che l'art. 20 del TUSP, al comma 1, prevede che *"...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione....."*;

Considerato che il Comune di Lamezia Terme detiene le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- società "**Lamezia Multiservizi S.p.A.**" È l'unica società in "house providing" del Comune di Lamezia Terme. Il capitale sociale iniziale di Euro 2.513.443,95, interamente versato, suddiviso in 48.663 azioni del valore nominale iniziale di Euro 51,65 in sede di assemblea Straordinaria del 28.09.2021 è stato ridotto ad Euro 1.075.616,95, per effetto delle perdite residue non ripianate (Euro 1.437.827,00) ed il valore delle 43.605 azioni ordinarie è passato da Euro 51,65 ad Euro 22,10. Alla "**Lamezia Multiservizi S.p.A.**", il Comune di Lamezia Terme ha affidato direttamente servizi pubblici locali a loro volta gestiti direttamente dalla controllata. La percentuale di partecipazione è pari a 89,61% del capitale sociale;
- società "**Lameziaeuropa S.p.A.**". È una società per azioni a maggioranza pubblica. Il capitale sociale è pari ad Euro 3.500.000,00, interamente versato, suddiviso in 700.000 azioni del valore nominale di Euro 5,00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n. 199.641 azioni, per un valore nominale di Euro 998.205,00, pari al 28,52% del capitale sociale;
- società "**Società Aeroportuale Calabrese** (in sigla **S.A.CAL. S.p.A.**)" è una società per azioni a capitale misto. Il capitale sociale ammonta ad Euro 13.920.225,00, interamente versato, suddiviso in n. 26.925 azioni del valore nominale di Euro 517,00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n. 3.172 azioni, per un valore nominale di Euro 2.673.924,00, pari al 19,209% del capitale sociale. L'Ente con deliberazione n. 99 del 30.07.2021 adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale ha aderito all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio d'Amministrazione della società SACAL S.P.A. in data 2 luglio 2021, nella misura, di Euro 150.447.00, mediante la sottoscrizione di n. 291 azioni del valore nominale di Euro 517,00. La percentuale di partecipazione è pari a 11,81% del capitale sociale. Conseguentemente alla variazione il capitale sociale passa da Euro 13.920.225,00 ad Euro 23.920.556 diviso in 46.268 azioni del valore nominale di Euro 517.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

La società "**S.A.CAL. S.p.A.**" detiene a sua volta partecipazioni, che si sostanziano in partecipazioni indirette dell'Ente, nelle seguenti società:

- "**SACAL GROUND HANDLING SOCIETÀ PER AZIONI!**" (in sigla "**SACAL GH S.p.A.**"). La società ha un capitale sociale di Euro 1.000.000,00, interamente versato, costituito da n. 2.000 azioni del valore di Euro 500,00, interamente detenuto da "**S.A.CAL. S.p.A.**";

- "**Lameziaeuropa S.p.A.**", società già partecipata direttamente dal Comune di Lamezia Terme, nella quale "S.A.CAL. S.p.A." detiene una partecipazione dello 0,49% (n. 3.400 azioni del valore nominale di Euro 5,00);

Dato atto che, ai fini della predisposizione del piano di riassetto per la razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP non rilevano le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di "S.A.CAL. S.p.A." in quanto:

- l'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP definisce la "*partecipazione indiretta*" come "*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*";
- lo stesso art. 2, al comma 1, lett. b), definisce "*controllo*" "*la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*";
- l'art. 2359 c.c., rubricato "*Società controllate e società collegate*", prevede che "*Sono considerate società controllate:*
 1. *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
 2. *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
 3. *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa*";

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che:

- la società "S.A.CAL. S.p.A." non può considerarsi "*società o altro organismo soggetto a controllo da parte di questa amministrazione pubblica*";
- le partecipazioni indirette di questo Ente detenute per il tramite di "S.A.CAL. S.p.A." – che tra l'altro non sono state inserite nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 5 maggio 2017) – non rilevano ai fini della predisposizione del piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni detenute, di cui all'art. 20 TUSP;

Considerato altresì che ai sensi delle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto:

- che il Comune di Lamezia Terme, alla luce delle previsioni sopra richiamate, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, lett. a), b), c), d) e) del T.U.S.P.;
- che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018, questo Ente Civico deve effettuare la sopra richiamata "*... analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...*";
- l'art. 26, comma 7, del T.U.S.P. stabilisce che sono salvaguardate le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20,

commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, tenuto altresì conto di quanto specificatamente stabilito dal D.lgs. n. 201/2022 che prevede tra l'altro all'art. 30, comma 1, che i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti *“effettuino la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti*

Considerato, altresì che il citato art. 30 del D.lgs. n. 201/2022 al comma 2 prevede che La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Atteso che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni costituisce un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.;

Richiamato il concetto di “*servizio di interesse generale*”, concetto di derivazione comunitaria che si riferisce a servizi, forniti dietro corrispettivo o meno, che sono considerati di interesse generale dall'autorità pubblica ed assoggettati a specifici obblighi di pubblico servizio;

Visti e richiamati gli esiti dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai competenti servizi ed uffici dell'Ente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto sopra indicato e dettagliatamente argomentato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visti:

- il T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 43 dello Statuto dell'Ente;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, così come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 19.09.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 19.09.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2023/2025;

Ritenuto che la sopra estesa proposta di deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre dare corso alle disposizioni normative dettate dal D. Lgs. n. 175/2016;

Considerato che non è previsto alcun cambiamento nelle modalità di gestione dei servizi affidati alla società in sostituzione della previsione di un nuovo organismo partecipato.

Dato atto che sono stati richiesti ed acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto per quanto sopra che il parere dell'Organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239 TUEL non è necessario, per come anche da nota del Collegio prot. 90737/2021 in quanto la richiesta di parere non è riconducibile né alle previsioni di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n.3, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, né alle previsioni di cui all'art. 157 del regolamento di contabilità dell'Ente.

Udita la relazione del Sindaco;

Dato atto che alle ore 13,53 il Consigliere Saladini lascia i lavori consiliari;

Tenuto conto del dibattito consiliare, per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Atteso l'esito della votazione, per appello nominale, delle ore 13,58 sulla proposta di deliberazione, di seguito riportata:

Consiglieri presenti n.16 (Mascaro, Nicotera, Piccioni, Costantino, Caruso, Paradiso, Zaffina, Grandinetti, Pulice, D'Amico, Gatto, Mastroianni D., Arcieri , Mastroianni A.,Folino, Cittadino);

Consiglieri assenti n.9 (Pegna, Guarascio, Saullo, Spinelli, Saladini, Gallo, Gianturco,Rubino, Lorena);

Voti favorevoli n..11 (Mascaro, Nicotera, Costantino, Caruso, Paradiso, Zaffina, Grandinetti, Pulice, D'Amico, Gatto, Mastroianni D.);

Voti astenuti n. 5 (Piccioni, Arcieri, Mastroianni A, Folino, Cittadino) ;

Voti contrari n. // ;

DELIBERA

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

1. **di approvare** l'esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni possedute, con riferimento all'esercizio 2021, effettuato ai sensi delle previsioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", così come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, per come dettagliatamente descritto nella relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente alle relazioni sui servizi a rilevanza economica redatta da parte dei competenti dirigenti responsabili dei servizi interessati ;
2. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
5. **di dare mandato** al Settore Economico – Finanziario di procedere ad ogni altro conseguente adempimento previsto dalla normativa di riferimento.

Si dà atto che alle ore 14,26 il Consigliere Arcieri lascia i lavori consiliari;

e su proposta della Consiglieria D'Amico, alle ore 14,32, con votazione unanime dei presenti,

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di predisporre gli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato .

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2046 del 15/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** in data **15/12/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2046 del 15/12/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** in data **15/12/2023**.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Avv. NICOTERA GIANCARLO

Il Segretario Generale

Avv. PROVENZANO SIMONA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3773

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. PROVENZANO SIMONA** attesta che in data **29/12/2023** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. PROVENZANO SIMONA** il **29/12/2023**.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo

RELAZIONE TECNICA - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. **Esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate. Esercizio 2022**

Le amministrazioni locali devono dare attuazione alle nuove disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, per come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (in avanti, per brevità, T.U.S.P.) impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, una *“analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

Ai sensi delle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La razionalizzazione periodica deve pertanto evidenziare quelle partecipazioni delle quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che, pertanto, devono essere dismesse.

Al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario che il Comune definisca un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione. Nello specifico, questo Ente deve sottoporre le società partecipate ad un penetrante controllo in ordine alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società nonché ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio del Comune. La scelta di mantenere lo strumento societario, inoltre, necessita di una puntuale ed argomentata motivazione, soprattutto nel caso di società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga, ciononostante, di mantenere. La valutazione dell'Ente, dunque, non può prescindere da un'attenta analisi



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate. A tal proposito, il d. lgs. n. 75/2016, con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli Enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli Enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), dando atto che il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa per la revoca degli amministratori, nonché per l'avvio del processo di razionalizzazione delle società con un trend negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24). La formulazione complessiva del decreto, evidenzia che la *ratio legis* si sostanzia nell'intento del legislatore di dare nuovo impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche mediante la previsione di pesanti sanzioni.

Da quanto sopra emerge questo Ente, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, assicura l'effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente.

Tenuto conto degli indirizzi formulati dall'Amministrazione in merito al mantenimento delle partecipazioni in essere si relaziona quanto segue:

Il Comune di Lamezia Terme detiene partecipazioni nelle società di seguito elencate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- società "**Lamezia Multiservizi S.p.A.**". È l'unica società in "house providing" del Comune di Lamezia Terme. Con sede in Lamezia Terme alla via della Vittoria n. 1. Il capitale sociale iniziale pari ad euro 2.513.443,95, interamente versato, suddiviso in 48.663 azioni del valore nominale di euro 51,65 in sede di Assemblea Straordinaria del 28.09.2021 è stato ridotto. Per effetto delle perdite residue di Euro 1.437.827,00 degli anni precedenti non ripianate il capitale sociale da euro 2.513.443,95 è stato ridotto ad Euro 1.075.616,95 ed il valore nominale di ciascuna delle 48.663 da 51,65 ad euro 22,10. La partecipazione rimane al 89,61%;

Il 9 marzo 2020 con provvedimento RGAC 291/2020 il Tribunale di Lamezia Terme ha omologato il concordato proposto dalla società nel 2018.

A seguito dell'omologa la gestione dell'attività è improntata al rispetto degli obiettivi del piano medesimo.

La società produce al Commissario giudiziario, trimestralmente, apposita relazione sulla approvazione dei bilanci e sull'andamento della gestione.

- società "**Lameziaeuropa S.p.A.**". È una società per azioni a maggioranza pubblica. Il capitale sociale è pari ad euro 3.500.000,00, interamente versato, suddiviso in 700.000 azioni del valore nominale di euro 5,00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n.



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

199.641 azioni, per un valore nominale di euro 998.205,00, pari al 28,52% del capitale sociale;

- società "**Società Aeroportuale Calabrese** (in sigla **S.A.CAL. S.p.A.**)" è una società per azioni a capitale misto. Il capitale sociale ammonta ad euro 13.920.225,00, interamente versato, suddiviso in n. 26.925 azioni del valore nominale di euro 517,00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n. 3.172 azioni, per un valore nominale di euro 2.673.924,00, pari al 19,209% del capitale sociale. L'Ente con deliberazione n. 99 del 30.07.2021 adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale ha aderito all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio d'Amministrazione della società SACAL S.P.A. in data 2 luglio 2021, nella misura, di Euro 150.447.00, mediante la sottoscrizione di n. 291 azioni del valore nominale di euro. 517,00. L'attuale partecipazione è pari al 11.81 %. Conseguentemente alla variazione il capitale sociale passa da Euro 13.920.225,00 ad Euro 23.920.556 diviso in 46.268 azioni del valore nominale di Euro 517.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

La società "S.A.CAL. S.p.A." detiene a sua volta partecipazioni, che si sostanziano in partecipazioni indirette dell'Ente, nelle seguenti società:

1. "**SACAL GROUND HANDLING SOCIETÀ PER AZIONI**" (in sigla "**SACAL GH S.p.A.**"). La società ha un capitale sociale di euro 1.000.000,00, interamente versato, costituito da n. 2.000 azioni del valore di euro 500,00, interamente detenuto da "S.A.CAL. S.p.A.";
2. "**Lameziaeuropa S.p.A.**", società già partecipata direttamente dal Comune di Lamezia Terme, nella quale "S.A.CAL. S.p.A." detiene una partecipazione dello 0,49% (n. 3.400 azioni del valore nominale di euro 5,00);

"LAMEZIA MULTISERVIZI – S.P.A.". È una società per azioni che ha sede nel Comune di Lamezia Terme alla Via della Vittoria n. 1. La società è stata costituita in data 9 giugno 1997 ed è iscritta nel Registro Imprese di Catanzaro dal 10 luglio 1997 (codice fiscale e numero di iscrizione 02126380795, n. R.E.A. CZ- 154439) ed ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2030. La società ha per oggetto la gestione di pubblici servizi in conformità alla legislazione vigente. La "*Lamezia Multiservizi S.p.A.*" è l'unica società in "*house providing*" del Comune di Lamezia Terme.

L'amministrazione è di tipo tradizionale ed è affidata ad un Amministratore Unico. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Alla "*Lamezia Multiservizi S.p.A.*" – in quanto società in "*house providing*" del Comune di Lamezia Terme,



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

affidataria dei sopra indicati servizi – con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2017, sono stati assegnati indirizzi e/o obiettivi da recepire con l'adozione di propri provvedimenti al fine di operare per il contenimento e la razionalizzazione dei costi.

Con la medesima deliberazione, sono stati inoltre ribaditi gli obblighi discendenti dal *“Regolamento controllo analogo sulle società in house providing e del controllo sulle altre Società e/o Organismi Partecipati del Comune di Lamezia Terme”* approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 149 del 30 novembre 2016, pubblicata in data 7 dicembre 2016.

I rapporti con la società in house derivano dai contratti in essere dei servizi affidati.

Sono integralmente previsti in bilancio gli oneri dei contratti di affidamento:

- del servizio di IGIENE URBANA
- del servizio TRASPORTO SCOLASTICO E PERSONE DISAGIATE
- del CANILE COMUNALE
- del consumo per UTENZE IDRICHE

Sono affidati in regime di concessione dei servizi la gestione dei cimiteri cittadini e il servizio idrico integrato. In ragione dei servizi affidati e svolti, la partecipazione nella *“Lamezia Multiservizi S.p.A.”* non si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 175/2016, considerato che l'attività svolta dalla società – che si sostanzia nell'erogazione di un servizio di interesse generale non diversamente erogabile – è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La detenzione della partecipazione non contrasta nemmeno con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto in quanto il mercato locale fa constatare l'esclusività della società rispetto a potenziali concorrenti, data l'assenza di altre compagini similari e partecipate che svolgono le medesime funzioni in ambito comunale, comprensoriale e sovracomunale ovvero in ambiti territoriali ottimali.

La partecipazione non integra la fattispecie prevista dall'art. 24, comma 1 del d. lgs n. 175/2016 – laddove prevede l'alienazione delle partecipazioni che non soddisfano quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto – in quanto:

- a. come già precisato, la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'articolo 4;
- b. la società non è priva di dipendenti ed il numero di amministratori è nettamente inferiore a quello dei dipendenti;
- c. la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- e. la società è stata costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

f. la gestione di un servizio di interesse generale, allo stato non diversamente erogabile, pone in secondo piano la necessità di contenimento dei costi di funzionamento seppur perseguito dalla medesima;

g. non si ravvisa, nel caso di specie, la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, approvato in data 27 giugno 2023, registra un risultato positivo netto di Euro 459.474,00, destinato per il 5%, Euro 29.047, a riserva legale e per il residuo, Euro 436.500 a riserva straordinaria.

Si riporta nella tabella seguente l'ammontare dei ricavi e del valore della produzione per gli anni 2018-2021.

Conto economico	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.637.921	21.549.896	23.704.209	34.319.005	33.027.376
Variazioni lavoro in corso su ordinazioni e	105.526	0	0	0	0
Incrementi di immobilizzazioni/lavori interni	0	112.266	0	0	0
Altri ricavi e proventi Dcui	724.642	23.106.368	1.281.720	1.788.117	912.567
Proventi e ricavi diversi	556.361	22.671.303	748.335	1.256.987	417.098
Contributi c/esercizio	168.281	435.065	533.385	531.130	495.469
Valore della Produzione	22.468.089	44.768.530	24.985.929	36.107.122	33.939.943

Si evidenzia come il valore della produzione complessivo pari ad Euro 36.107.122, con un decremento di Euro 2.167.179 mentre il valore della produzione (in continuità) ha avuto un decremento di 1.154.798 e si attesta sul valore pari ad Euro 33.939.943.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno avuto un decremento pari ad Euro 1.291.629 essenzialmente legato ai minori ricavi per conferimenti in discarica, dato atto che in data 17/10/2022 si sono conclusi i conferimenti in parola.

I contributi in c/ esercizio hanno subito un decremento netto di Euro 35.661 ed hanno accolto l'importo



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

riconosciuto dalla Regione Calabria a copertura del rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, l'accisa sul gasolio, l'importo di competenza del finanziamento regionale Por Calabria.

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022
Contributi in c/esercizio	168.281,00	435.065	533.385	531.130	495.469

Si riporta di seguito il risultato d'esercizio del quinquennio

Risultato di esercizio	2018	2019	2020	2021	2022
Utile/(perdita) dell'esercizio	(21.967.824)	21.550.207	165.034	580.948	459.479

Con il decreto di omologa del 5 marzo 2020 era stato previsto che i creditori privilegiati venissero soddisfatti entro un anno dal passato in giudicato del relativo provvedimento (10 giugno 2021) ed i creditori chirografari entro il 31.12.2023. Sotto la spinta emergenziale nata con il Covid 19 il decreto liquidità (D.L. n. 23/2020) ha riconosciuto rilevanza di forza maggiore alla pandemia in atto rispetto alle procedure di concordato preventivo.

Ne è conseguito che sono stati rideterminati i termini di adempimento della proposta concordataria:

- Pagamenti creditori privilegiati: 10 dicembre 2021;
- Pagamenti creditori chirografari: 30 giugno 2024.

I crediti privilegiati sono stati onorati per un importo complessivo di euro 5.106.963,00. Alla data del 14.02.2022 veniva depositato in tribunale un assegno circolare intestato all'unico creditore privilegiato risultato tra gli irreperibili e pertanto si concludeva il pagamento di tutti i creditori privilegiati risultanti dal piano.

Dall'analisi della documentazione allegata al Bilancio 2022 (nota integrativa e relazione sulla gestione) emerge, quindi, che l'esercizio è stato caratterizzato dalla prosecuzione del percorso di adempimento della proposta concordataria e degli obblighi disposti dal decreto di omologa, in primis il pagamento di tutti i creditori privilegiati garantendo conseguentemente la cd. continuità aziendale e le verifiche trimestrali ed annuale previste dal decreto di omologa. A oggi non è stato espresso alcun rilievo negativo.

L'andamento dell'esercizio 2022 ricalca quanto già evidenziato nel corso del 2021.



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

Il valore di produzione continua a presentare uno scostamento positivo rispetto a quanto ipotizzato nel piano di concordato sebbene in esso non c'era nessun riferimento alla riapertura di due discariche. Il differenziale pari ad Euro 9.145.527 è frutto in gran parte del maggior fatturato derivante dal conferimento in discarica.

L'incremento del valore della produzione ha comportato un correlato aumento dei costi della produzione che presenta quindi uno scostamento negativo pari a Euro 5.303.579. Il costo del lavoro ha avuto uno scostamento positivo ottenuto a fronte di un aumento del valore della produzione.

Il risultato finale d'esercizio è invece in linea con quanto previsto dal Piano di concordato.

Infatti nella relazione sulla gestione si rileva, negli appositi paragrafi, che l'analisi del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia l'andamento positivo della gestione aziendale e la capacità della società di dare esecuzione al piano concordatario in continuità omologato dal Tribunale di Lamezia Terme a marzo 2020. L'Amministratore ha valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2022, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data. Tale valutazione è basata sia sui risultati economici. Ancora nella relazione sulla gestione in parola sono specificatamente riportati i conti economici dei singoli servizi affidati.

In particolare si rileva il risultato negativo nel servizio idrico di Euro 1.993.496 che migliora rispetto al risultato negativo di Euro 2.797.090 del 2021.

Per il servizio di gestione del canile municipale si rileva a un risultato del servizio pari ad Euro 30 rispetto al risultato negativo di Euro 18.060,00 dell'anno 2021.

Per il servizio cimiteriali il risultato è negativo per Euro 52.894 rispetto invece al dato positivo del 2021 di Euro 63.454.

Per il Servizio trasporto urbano si registra un netto miglioramento del risultato del servizio che da negativo per Euro 22.254 passa a positivo per Euro 76.601.

Risulta ancora positivo con una lieve flessione il risultato del servizio del Trasporto scolastico che da Euro 36.151 passa ad Euro 29.319.

Il risultato del Servizio Igiene Urbana è pari ad Euro 685.139 e rileva una variazione in diminuzione di Euro 178.173 rispetto all'esercizio precedente così come il Servizio della Discarica, che per effetto dell'esaurimento della capacità, passa da Euro 3.272.276 ad Euro 2.644.265.

LAMEZIAEUROPA S.P.A.. È una società per azioni a maggioranza pubblica che ha sede nel Comune di Lamezia Terme, Zona Industriale area ex SIR. La società è stata costituita in data 17 marzo 1997.



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

È iscritta nel Registro Imprese di Catanzaro dal 14 agosto 1997 (codice fiscale 02121330795, n. R.E.A. CZ-154049). La società ha per oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo e occupazionale dell'area ex SIR di Lamezia Terme nel quadro dell'utilizzo di risorse rivenienti dai fondi nazionali di cui alla legge n. 263/93, alle leggi regionali n. 488/92 e n. 341/95 e di altre normative regionali, nazionali e comunitarie nonché il rilancio e lo sviluppo economico e sociale di Lamezia Terme e del suo comprensorio. Il capitale sociale è pari ad euro 3.524.285,00 suddiviso in 700.000 azioni del valore nominale di euro 5.00. Il Comune di Lamezia Terme possiede una partecipazione di n. 199.641 azioni, per un valore nominale di euro 998.205,00, pari al 28,52% del Capitale Sociale(socio di maggioranza relativa).

La compagine societaria è costituita da 26 soci tutti Soggetti Promotori del Patto Territoriale Lametino ed i cui azionisti di riferimento sono – oltre al Comune di Lamezia Terme, la Regione Calabria attraverso “FINCALABRA SPA”, con una partecipazione del 20%, “INVITALIA SPA” attraverso “Investire Partecipazioni”, con una partecipazione del 20%, la C.C.I.A.A. di Catanzaro, con una partecipazione del 14,14% e la Provincia di Catanzaro con una partecipazione del 13,90% – detentori del 97% delle azioni. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque amministratori di cui uno nominato dal Comune di Lamezia Terme.

Con la L. R. 2 agosto 2013, n. 42, pubblicata sul B.U.R. n. 15 dell'1 Agosto 2013, supplemento straordinario n. 3 del 8 agosto 2013 – recante ad oggetto “Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale” – la “LAMEZIAEUROPA S.P.A.” ha ottenuto il riconoscimento di “Agenzia di Sviluppo Locale”. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della suddetta legge regionale, le “Agenzie di Sviluppo Locale” hanno lo scopo di “promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le competenze e le risorse umane e di accrescere la competitività e l'attrattività dei territori di riferimento valorizzando i sistemi produttivi locali, in piena sinergia con gli strumenti della programmazione regionale e della pianificazione territoriale”.

Va evidenziato che la partecipazione in “Lamezia Europa S.p.A.” ricade nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lett. b) (società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e lett. d) (società che, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro).

Tanto è stato, tra l'altro, rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, con nota recante prot. n. DT 42793 del 25 maggio 2018, acquisita agli atti di questo Ente Civico con protocollo n. 38479 del 29 maggio 2018, ha evidenziato che il mantenimento della partecipazione in “Lamezia Europa S.p.A.”, risulta in contrasto con le previsioni di cui all'art. 24, comma 1, TUSP, che prescrive, per tale partecipazione l'adozione di una misura di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la medesima nota, chiedeva a questo Ente di voler esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili di mancata conformità dell'esito della ricognizione rispetto alle citate disposizioni del T.U.S.P.



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

La Commissione Straordinaria, in data 26 giugno 2018, con nota prot. 45107, inviava al Ministero dell'Economia e delle Finanze risposta al foglio prot. DT 42793 del 25 maggio 2018, ribadendo le motivazioni che avevano indotto questo Comune e che sono esplicitate nella presente relazione – in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 – a mantenere la partecipazione in “Lamezia Europa S.p.A.”. In seguito alla risposta, non sono pervenuti a questo Ente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ulteriori rilievi.

Si riporta nella tabella seguente l'ammontare dei ricavi e del valore della produzione per gli anni 2018-2022.

Conto economico	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	547.386	825.530	246.954	313.229	2.129.170
Incrementi di immobilizz.p/lavori interni	0	205.312	201.995	211.251	92.241
Altri ricavi e proventi	55.560	158.560	18.927	141.271	133.783
Di cui					
Contributi in c/ esercizio	0	0	42	105.804	0
Altri ricavi	55.560	158.560	18.885	35.467	133.783
Valore della Produzione	602.946	1.189.402	467.836	665.751	2.425.894

Si riporta di seguito il risultato d'esercizio del quinquennio.

Risultato di esercizio	2018	2019	2020	2021	2022
Utile/(perdita) dell'esercizio	(244.156)	2.964	(377.752)	(191.199,09)	395.746

Il Bilancio 2022 si è chiuso con un risultato di esercizio positivo pari ad Euro 395.746.

Nella relazione sulla gestione sono rappresentate le attività svolte nel corso dell'esercizio 2022 ed in particolare i progetti di sviluppo in fase di attuazione:

- chiusura del Bilancio 2022 con un consistente utile di esercizio pari ad euro 395.746;
- l'avvenuta definizione dell'accordo a saldo e stralcio con Banca Intesa Sanpaolo sul mutuo ipotecario in essere con un abbattimento del debito di circa 520 mila euro e con l'eseguito pagamento della prima rata in data 31 gennaio 2023;



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

- l'avvio, a breve, nell'area industriale, della realizzazione del progetto legato alla green economy promosso da UBH Solar in stretta collaborazione con Corap e Comune di Lamezia Terme;
- la definizione di una proposta di accordo bonario stragiudiziale con Invitalia Partecipazioni spa approvata dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2023;
- il riacquisto da parte della società, in data 18.10.2022, della porzione di palazzina al piano terra del Centro Servizi, legata alla realizzazione di Calabria Food & Tourism Academy, progetto finanziato dalla Regione Calabria al Comune di Lamezia Terme con oltre 1,5 milioni di euro;
- il riavvio del cantiere di Agriexpo;
- la piena operatività del Centro Servizi per le Imprese con importanti attività di promozione e formazione già realizzate;
- il finanziamento nel febbraio 2023 da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del Progetto Pilota Smart Arena per circa 10 milioni di euro in stretta collaborazione con i 21 Comuni del Comprensorio Lametino, 7° a livello nazionale su 11 patti finanziati su 50 progetti presentati, unico progetto finanziato in Calabria;
- la piena adesione al Distretto del Cibo del Lametino ed al Consorzio Riviera dei Tramonti;
- il rilancio produttivo dell'Area Pip Rotoli con la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e la vendita nel febbraio 2023 degli ultimi 3 lotti di proprietà disponibili;
- l'avvio della fase operativa della Zes Calabria, che riguarda 351 ettari ricadenti nell'area industriale di Lamezia Terme, grazie al qualificato lavoro svolto a partire da settembre 2022 dal Commissario ZES Giuseppe Romano, che ha portato, nel gennaio scorso, al rilascio, in 5 giorni lavorativi, della prima autorizzazione mediante protocollo digitale in area ZES proprio a Lamezia alla società del gruppo Callipo già insediata nell'area industriale. Lavoro svolto dalla società in stretta collaborazione.

“SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE (S.A.CAL. - S.p.A.)”. È una società per azioni a capitale misto a prevalenza pubblica che ha sede nel Comune di Lamezia Terme presso l'aeroporto civile. La società è stata costituita in data 23 febbraio 1990. È iscritta nel Registro Imprese di Catanzaro dal 7 giugno 1990 (codice fiscale e partita IVA 01764970792, n. R.E.A. CZ-134480). La società ha per oggetto lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'esercizio dell'attività dello scalo dell'aeroporto di Lamezia Terme, o di eventuali altri scali e dei relativi servizi di assistenza a terra e commerciali, dei collegamenti con i centri urbani via aerea e via superficie nonché la realizzazione e la gestione intermodale dei trasporti.

In qualità di gestore aeroportuale, **“S.A.CAL. S.P.A.”** – in forza di apposita convenzione quarantennale con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.), sottoscritta in data 11 settembre 2007 e resa efficace con D.I. n. 69 (Infrastrutture- Trasporti- Economia e Finanze), registrato alla Corte dei Conti in data 29/07/2009 – coordina e



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

gestisce l'intero aeroporto, pianifica e coordina lo sviluppo infrastrutturale dello scalo, cura la manutenzione e la pulizia, gestisce i controlli di sicurezza sui passeggeri in partenza, le aree parcheggio e la fornitura di servizi commerciali e pubblicitari attraverso concessione a terzi.

L'aeroporto di Lamezia Terme è considerato lo scalo più importante della Regione Calabria e rientra tra gli scali più strategici del Mediterraneo, dato confermato dal volume dei passeggeri che registra valori apprezzabili e sempre in continuo miglioramento. In data 27 agosto 2015 l'aeroporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 698 del codice della navigazione, è stato incluso, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in uno schema di Decreto del Presidente della Repubblica che ha individuato i 38 aeroporti di interesse nazionale, scelti sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e alla tipologia di traffico, ed i 12 aeroporti di particolare rilevanza strategica.

La partecipazione in "S.A.CAL. S.p.A." non si pone in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016, considerato che l'attività svolta dalla società si sostanzia nella produzione di un servizio di interesse generale. Va altresì precisato che le società aeroportuali perseguono finalità istituzionali legate alla mobilità ed al collegamento dei territori a fini di pubblica utilità (cfr circolare ANCI 3 novembre 2010). La partecipazione in "SACAL S.P.A." risulta altresì legittimata dal fatto che attraverso l'attività della partecipata, l'Ente persegue le proprie finalità istituzionali che, nella fattispecie, consistono nella promozione e nella tutela dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria comunità (ex art. 2 dello Statuto Comunale) in ossequio, pertanto, alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4 la detenzione della partecipazione non contrasta nemmeno con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto in quanto il mercato locale, anche nel caso di specie, fa constatare l'esclusività della società rispetto a potenziali concorrenti, data l'assenza di altre compagini similari e partecipate che svolgono le medesime funzioni in ambito comunale, comprensoriale e sovra comunale ovvero in ambiti territoriali ottimali.

Per concludere, si osserva che la partecipazione non integra la fattispecie prevista dall'art. dall'articolo 20, comma 2, del decreto in quanto:

- a. come già precisato, la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'articolo 4;
- b. la società non è priva di dipendenti ed il numero di amministratori è nettamente inferiore a quello dei dipendenti;
- c. la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione dieuro;



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

e. la società è stata costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale per cui non rilevava il risultato in alcuni dei cinque esercizi precedenti

f. la gestione di un servizio di interesse generale, non diversamente erogabile, pone in secondo piano la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. non si ravvisa, nel caso di specie, la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Si riporta nella tabella seguente l'ammontare dei ricavi e del valore della produzione per gli anni 2018-2022.

Conto economico	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.726.487	28.855.112	9.868.055	16.633.833	25.415.667
Incrementi di immobilizz.p./lavori interni	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	777.838	777.838	443.155	6.305.349	2.903.411
Valore della Produzione	29.632.950	29.632.950	10.311.210	22.939.182	28.319.078

Si riporta di seguito il risultato d'esercizio del quinquennio

Risultato di esercizio	2018	2019	2020	2021	2022
Utile/(perdita) dell'esercizio	777.674	1.027.809	(8.520.337)	(837.809)	2.484.775

Con riferimento all'ultimo triennio si evidenzia che il bilancio al 31.12.2020 chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 8.520.337, ed espone perdite portate a nuovo per Euro 1.720.198,00.

Il bilancio al 31.12.2021 chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 837.809, ed espone perdite portate a nuovo per Euro 10.240.535,00.

Il bilancio al 31.12.2022 chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 2.484.775, ed espone perdite portate a nuovo per Euro 11.078.344.

La perdita d'esercizio pari a Euro 2.484.775, per come illustrato in nota integrativa, è ottenuta dopo aver stanziato Ammortamenti per Euro 1.026.212, Svalutazioni per Euro 520.532, Accantonamenti per rischi per Euro 609.073 ed imposte correnti, differite ed anticipate per complessivi Euro 786.152.

Alla formazione di detto risultato non sono estranee le Partite Straordinarie, che, seppur ai sensi del D.lgs. 139/2015, non trovano più separata evidenza nello schema di conto economico - essendo stata abolita la



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

Sezione del Conto economico - devono trovare opportuna illustrazione ed evidenziazione in nota integrativa laddove relative a costi e ricavi di entità o incidenza eccezionale.

Nel 2022, dopo una partenza lenta dovuta alla variante Omicron, e aggravata dal conflitto in Ucraina, sugli scali italiani sono transitati 164,6 milioni di passeggeri, più del doppio del 2021, anno in cui, tra effetti della pandemia e restrizioni alla circolazione, i viaggiatori furono solo 80,7 milioni. Traffico aereo in ripresa dunque con volumi, per il sistema nazionale, pari all'85% di quelli del 2019.

Nel corso del 2022, infatti, il gap rispetto ai 193 milioni di passeggeri pre-Covid si è progressivamente ridotto, passando dal -39% del primo trimestre al -12% del secondo, fino al record dei mesi estivi, -7%, seguito dal -9% degli ultimi tre mesi dell'anno (Fonte Assaeroporti).

Nella nota integrativa sono riportate le valutazioni inerenti la continuità aziendale che di seguito si trascrivono:

“Il Bilancio al 31.12.2022 chiude con una perdita pari ad Euro 2.484.775. A seguito di interlocuzione con i rappresentanti del Socio di maggioranza e del Socio Regione Calabria, si stanno individuando una serie di azioni per rafforzare la continuità e stabilità delle attività aziendali, anche in considerazione della imprescindibile garanzia di “continuità aziendale”. Proprio in base al presupposto della continuità aziendale, un'impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro.

L'Amministratore Unico ha valutato la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, attuale e prospettica e, sulla base di tale valutazione, pur in presenza della sopra descritta incertezza, ha ritenuto appropriato il presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, tenuto conto dei seguenti elementi, che rafforzano ulteriormente il presupposto della continuità aziendale per la Società:

- *L'erogazione di un contributo regionale “una tantum” volto a compensare le perdite registrate dai due aeroporti minori della Regione Calabria nelle annualità 2021 e 2022, poiché il ridotto numero di voli e il limitato S.A.CAL.S.P.A. Nota integrativa XBRL al 31/12/2022 Pag. 3 traffico passeggeri non consentono l'integrale copertura dei costi d'esercizio e il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario.*
- *La Misura d'aiuto pari ad Euro 9.000.000, quantificata per le annualità 2021- 2022 in Euro 6.456.443 è riconosciuta con delibera della Giunta Regionale n.183 del 20 aprile 2023;*
- *l'implementazione del Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale ex art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016 quale strumento di controllo interno, ulteriore rispetto a quelli già utilizzati, che*



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

permetterà il monitoraggio periodico, in corso d'anno ed a fine esercizio, degli indicatori segnaletici di un potenziale stato di crisi;

- *l'eventuale supporto finanziario, che potrà essere determinato e fornito dal Socio Regione Calabria, direttamente e/o attraverso il socio di maggioranza Fincalabra, a seguito dell'aggiornamento dei piani programmatici e del Programma di Valutazione del Rischio.*

La "S.A.CAL. S.p.A." detiene a sua volta partecipazioni, che pertanto si sostanziano in partecipazioni indirette dell'Ente, nelle seguenti società:

1. "SACAL GROUND HANDLING SOCIETÀ PER AZIONI" (in sigla "SACAL GH S.P.A."). La società è stata costituita con atto del 31 maggio 2016 ed è iscritta nel Registro delle Imprese di Catanzaro dal 1°luglio 2016 (codice fiscale e numero di iscrizione 03507930794). Ha per oggetto l'esercizio di tutte le attività connesse e/o complementari al traffico aereo nonché la gestione dei servizi aeroportuali e di tutti i servizi a questi connessi. La società ha un sistema di amministrazione di tipo tradizionale con un amministratore unico. Ha un capitale sociale di euro 1.000.000,00, interamente versato, costituito da n. 2.000 azioni del valore di euro 500,00. Il capitale sociale è interamente detenuto da "S.A.CAL. S.p.A.";

Il valore nominale al 31/12/2021, della Partecipazione nella "Controllata" SACAL GH Spa è pari ad Euro 2.048.135, costituiti per Euro 1.000.000 dal Valore del Capitale Sociale e per Euro 1.048.135 dal Valore del Fondo di Riserva per perdite future. Il Bilancio al 31/12/2022 della SACAL GH, presenta un utile per Euro 25.981. Pertanto, allo scopo di dare compiuta esecuzione al principio di valutazione delle partecipazioni in imprese controllate, con il metodo del patrimonio netto, è stata rivalutata la partecipazione per adeguarla al valore del patrimonio netto. Per effetto di quanto evidenziato, il valore netto della partecipazione nella "Controllata" SACAL GH Spa, al 31/12/2022, è pari ad Euro 477.195.

2. "Lamezia Europa S.p.A", società partecipata dal Comune di Lamezia Terme, nella quale "S.A.CAL. S.P.A." detiene una partecipazione dello 0,49% (n. 3.400 azioni del valore nominale di euro 500,00).

Ai fini della predisposizione del piano di riassetto per la razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP non rilevano le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di "S.A.CAL. S.p.A." in quanto:

- l'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP definisce la "partecipazione indiretta" come "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";
- lo stesso art. 2, al comma 1, lett. b), definisce "controllo" "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;

- *l'art. 2359 c.c., rubricato “Società controllate e società collegate”, prevede che “Sono considerate società controllate:*
 - 1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
 - 2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
 - 3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”;*

Per quanto sopra esposto, la società “S.A.CAL. S.p.A.” non può considerarsi “società o altro organismo soggetto a controllo da parte di questa amministrazione pubblica”. Pertanto, le partecipazioni indirette di questo Ente detenute per il tramite di “S.A.CAL. S.p.A.” – che tra l'altro non sono state inserite nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 5 maggio 2017) – non rilevano ai fini della predisposizione del piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni detenute, di cui all'art. 20 TUSP.

In allegato le relazioni ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 ad oggetto la situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alla *società in house* redatte dai responsabili dei settori interessati.

Lamezia Terme, 14.12.2023

Il Dirigente
Dott.ssa Nadia Aiello